

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG n. 262/2023, introdotto con ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F.: [OMISSIS], del Foro di Brescia, PEC: [OMISSIS], con Studio in [OMISSIS], difeso da se stesso - avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia del 9.11.2023, depositata il 1.02.2023, notificata in pari data a mezzo PEC, con la quale – a definizione del procedimento disciplinare prot. n. 139-BS/2019, – veniva comminata la sanzione disciplinare della censura;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L' Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto al procedimento disciplinare n.139-BS/2019 per

rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *“perché, in violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense in relazione all’art 12 comma 4 del regolamento per la formazione continua approvata dal CNF il 16.07.2014 e modificato con delibera del 16.12.2016, conseguiva nel triennio formativo 2014/2016 n. 9 crediti rispetto ai 60 previsti, così omettendo di assolvere al debito formativo relativamente a n. 51 crediti. In-Brescia dal 1.01.2014 al 31.12.2016”*.

La vicenda trae origine dalla segnalazione pervenuta al CDD di Brescia, con la quale il COA di Brescia segnalava il mancato assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 da parte dell’incolpato.

All’esito del procedimento disciplinare, il CDD di Brescia - ritenuta l’inammissibilità delle prove testimoniali come richieste, in quanto irrilevanti ai fini del decidere ed aventi comunque contenuto valutativo - accertava la responsabilità dell’incolpato in relazione all’ illecito disciplinare contestato, comminando la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente propone tempestiva impugnazione avverso la decisione suddetta, assumendo nei motivi di gravame l’infondatezza ed illegittimità del rifiuto delle prove testimoniali e l’apoditticità della sentenza, poiché il CDD – non avendo svolto alcuna attività istruttoria – non avrebbe potuto accertare che lo scrivente non avesse avuto la *“cura costante della preparazione professionale, la conservazione e l’accrescimento della competenza”* e che lo scrivente non racchiudesse *“il possesso di preparazione professionale acquisita e mantenuta”*.

Deduce pertanto il [RICORRENTE] che le prove testimoniali richieste miravano invero a dimostrare, attraverso l’audizione di clienti, colleghi avvocati e giudici, di aver sempre svolto la professione con competenza e capacità professionale e che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo non aveva portato a nocimento ai clienti né a disonore dell’Ordine degli Avvocati presso alcuna autorità Giudiziaria o presso alcun privato, mentre egli avrebbe sempre curato, attraverso lo studio, la propria competenza professionale, così come l’incremento dei redditi e del numero delle pratiche gestite avrebbero dimostrato di per sé la competenza e la preparazione del professionista. Assume infine il [RICORRENTE] che in linea generale non risulterebbe dimostrato che la formazione abbia l’effetto di accrescere la competenza e la professionalità di tutti gli Avvocati.

Conclude il ricorrente chiedendo l’integrale riforma dell’impugnata decisione: *“dichiarando che l’Avv. [RICORRENTE] va mandato esente da qualsivoglia incolpazione e sanzione per non essere stato accertato che: 1) egli non abbia effettivamente curato costantemente la formazione professionale nonostante non abbia assolto interamente il debito presuntamente formativo; 2) che la formazione professionale continua avrebbe nel suo caso curato, conservato ed accresciuto la preparazione professionale e le competenze, più di quanto egli ha fatto”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'obbligo degli Avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all' art. 11 lo qualifica come finalizzato ad «*assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia*».

Il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (*Regolamento per la formazione continua*) nell'art. 12 comma 1 ha previsto - ai fini del rispetto dell'obbligo formativo sancito dall'art. 11 L.247/2012 - la partecipazione effettiva e documentata alle attività di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dell'obbligo di durata triennale e che «*L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.*».

Il Codice Deontologico Forense dispone nell'Art. 15 che «*L'Avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente*» e prevede nell'art. 70, comma 6, la sanzione edittale dell'avvertimento nei confronti dell'Avvocato che non abbia rispettato i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

«*L'obbligo formativo non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa dell'avvocato né attenuato dagli impegni professionali svolti dall'avvocato stesso*» (Cassazione a SSUU n. 9547/2021).

La giurisprudenza domestica è univoca nel ritenere che l'intensa attività lavorativa non scrimina l'inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale («*L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroghe né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i "crediti formativi" richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo*» ([CNF , sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204](#)) e che la violazione dell'obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (*Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014*) ([CNF , sentenza del 3 maggio 2016, n. 117](#))

Nella fattispecie in esame non è oggetto di impugnazione l'entità della sanzione disciplinare applicata, limitandosi il ricorrente a chiedere l'integrale riforma dell'impugnata decisione, con richiesta di declaratoria da parte del CNF «*che l'Avv. [RICORRENTE] vada mandato*

esente da qualsivoglia incolpazione e sanzione”; tuttavia, al fine di valutare comunque la corretta dosimetria della sanzione disciplinare applicata, in considerazione della gravità e della natura del comportamento deontologicamente non corretto che si appalesa dalla complessiva valutazione della fattispecie concreta (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12), si rileva che appare particolarmente intenso il grado della colpa, come si appalesa dal comportamento precedente e successivo al fatto - dell'incolpato, il quale non ammette la propria responsabilità, ritenendo piuttosto di non essere affatto tenuto all'assolvimento dell'obbligo formativo, laddove invece l'ammissione di responsabilità avrebbe potuto mitigare la sanzione disciplinare: *“L'ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stesso, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti”* ([Consiglio Nazionale Forense ,sentenza n. 28 del 7 marzo 2023](#))

Per i suesposti motivi, appare congrua la sanzione della censura comminata dal CDD di Brescia, con motivazione corretta ed immune da vizi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 8 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARI

